



Istituto Comprensivo Brolo
Scuola dell'infanzia – Primaria e Secondaria di I grado
Brolo – Sant'Angelo di Brolo e Ficarra

Circ. n. 74

Alle Famiglie degli alunni dell'I.C.
Al Personale Docente e ATA dell'I.C.
Alla DSGA
Al Sito web dell'Istituto

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE-BROLO Prot. 0008794 del 06/11/2023 VII (Uscita)
--

Oggetto: Pagamento quota assicurativa alunni e personale.

Si Informano le SS. LL. in indirizzo che l'Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione per l'anno scolastico in corso e che la quota pro-capite è pari ad euro € 6,00 e dovrà essere versata entro la data del 26/11/2023.

Per quanto attiene al versamento della quota sopra indicata si invitano i Genitori e il Personale tutto a porre particolare attenzione nelle relative operazioni in quanto il versamento relativo va effettuato **esclusivamente** tramite la piattaforma dedicata al sistema dei pagamenti online del Miur Pago in rete al seguente link: <https://www.istruzione.it/pagoinrete/>.

Il contratto di assicurazione a copertura di infortuni e responsabilità civile è stipulato con la Compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per il tramite dell'Agenzia Pluriass s.r.l. Contatti: Agenzia Pluriass s.r.l., Via Giotto, 2 - 28100 Novara (NO) e-mail: supportoscuole@pluriass.info PEC: commerciale@pec.pluriassscuole.it Tel. 0321 629208.

Si informa altresì che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con Nota Prot. n. 0000312 del 20.3.2012, in merito ai contributi scolastici richiesti alle famiglie, ha precisato come, per l'assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, sussista l'obbligo del pagamento del premio relativo alla copertura assicurativa.

Si ricorda l'obbligatorietà dell'assicurazione infortuni per tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione ai sensi della Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992.

In merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell'estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente "Decreto Lavoro" non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l'unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all'ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti (tabella allegata), ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per colpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido (si legga in tal senso il contributo fornito dall'USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 <http://www.istruzioneepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf>).

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giacomo Arena

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993